

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

XV.

SEDUTA DI VENERDÌ 31 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE		PAG.
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE		162
Disegno di legge (Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi):		
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente (520)		162
PRESIDENTE		162
<i>Decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 (Discussione e rinvio): Norme per il ripristino del Corpo forestale dello Stato. (520-40)</i>		162
PRESIDENTE	162, 163, 164	
FABRIANI, <i>Relatore</i>	162, 163, 164	
SANSONE	163, 164	
CANEVARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>		164
BIMA		164
<i>Decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 266 (Discussione e ratifica con modificazioni): Classificazione della scuola professionale per la ceramica di Calligirone in scuola-artistico-industriale per la ceramica (520-44)</i>		164
PRESIDENTE	164, 165	
TURNATURI, <i>Relatore</i>		164
DI GIOVANNI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria commercio</i>		165
		PAG.
		<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545. (Discussione e rinvio): Norme per l'esercizio delle farmacie da parte dei congiunti dei titolari caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per cause dipendenti dalla guerra. (520-41)</i>
		166
		PRESIDENTE 166
		BIMA, <i>Relatore</i> 166
		COTELLESA, <i>Alto Commissario per la igiene e la sanità pubblica</i> 166
		<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727) (Rinvio della discussione): Norme in materia di stato e di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito (520-36)</i>
		166
		PRESIDENTE 166
		Disegno di legge (Rinvio della discussione):
		Proroga dell'efficacia delle norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (1094). 166
		PRESIDENTE 166
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 166
		La seduta comincia alle 10,30.
		Intervengono alla seduta l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, onorevole Cotellessa e i Sottosegretari di Stato: ai

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 31 MARZO 1950

lavori pubblici, onorevole Camangi, all'agricoltura e foreste, onorevole Canevari, e all'industria e commercio, onorevole Di Giovanni.

DELLI CASTELLI FILOMENA, *Segretario*. Legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che alla seduta odierna intervengono, a loro richiesta, i deputati Bima, Cuttitta, Lombardi Ruggero, Tiotomantio Vittoria e Turnaturi.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge n. 520, concernente la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante la Costituente. Continuiamo l'esame e la discussione di decreti legislativi.

Inizio e rinvio della discussione sulla ratifica del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804: Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato. (520-40).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato.

L'onorevole Fabriani, relatore, ha facoltà di riferire.

FABRIANI, *Relatore*. In occasione della presentazione, per la ratifica, del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato, si ritiene di proporre, allo scopo di dare assetto definitivo alla legislazione che regola il Corpo forestale medesimo, alcune modifiche intese ad adeguare il trattamento economico, giuridico e di quiescenza del personale forestale a quello previsto per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Questo perché il decreto legislativo predetto ha manifestato — in sede di esecuzione — gravi deficienze, ed ha prodotto incertezze

e sperequazioni per il trattamento giuridico ed economico, anche nei confronti del personale dello Stato avente compiti funzionali consimili.

Il lavoro di ricostruzione che incombe al Corpo forestale dello Stato, è particolarmente gravoso e di lunga durata, per cui urge dare un assetto organizzativo, che apporti definitiva tranquillità al personale dotato di speciale competenza tecnica, di provata esperienza oltre che di requisiti fisici idonei per la disagiata carriera intrapresa.

Ne deriva pertanto la necessità di alcune modifiche, che siano completamente chiarificatrici ed efficienti ad eliminare il disagio in cui si è venuto a trovare più volte — in sede di applicazione e di risoluzione di controversie in atto — sia il Consiglio di Stato che la Corte dei conti, la quale ultima ne ha già sollecitato l'emanazione entro il 30 giugno 1949.

È opportuno ricordare che i provvedimenti da applicare al Corpo forestale dello Stato per effetto della modifica proposta per l'articolo 8, sono quelli in vigore per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e particolarmente:

a) il regio decreto 2 aprile 1925, n. 383, concernente la costituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

b) il regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

c) la legge 26 gennaio 1942, n. 39, relativa al personale ufficiali;

d) il regio decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687, sulla disciplina penale, ecc.;

e) il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205, che vieta l'appartenenza a partiti politici o ad associazioni sindacali;

f) il decreto legislativo presidenziale 29 giugno 1946, n. 14, concernente promozioni per merito straordinario.

Inoltre, secondo la dizione della modifica proposta, anche in avvenire i provvedimenti relativi al personale del predetto Corpo degli agenti di pubblica sicurezza andranno applicati *ope legis* al Corpo forestale dello Stato, senza bisogno di apposite norme o di interpretazioni estensive.

La soppressione degli articoli 10, 11, 14, 28, è una conseguenza della modifica sopra proposta.

Non si prevede alcuna maggiore spesa in quanto, con la concessione a tutte le categorie del personale dello Stato della indennità di funzione, in misura pressoché uguale a

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 31 MARZO 1950

quella delle indennità che spetteranno al personale forestale secondo il trattamento della pubblica sicurezza, detto trattamento, anche se approvata la modifica proposta, non potrà differire molto da quello che attualmente esso gode, con in più, gli aumenti spettanti per le leggi di carattere generale.

Si è previsto infine un articolo col quale è concesso all'Amministrazione di trattenere in servizio, a domanda, quel personale eventualmente necessario al servizio anche dopo il raggiungimento dei limiti di età previsti dallo stato giuridico del personale della pubblica sicurezza.

Tale disposizione viene proposta perché, nello stato attuale dei servizi forestali, gli organici del servizio permanente del Corpo forestale dello Stato non possono far fronte completamente a tutte le necessità tecniche ed amministrative; pertanto potrà essere necessario avvalersi ancora per qualche anno di personale la cui opera tecnico-amministrativa sia ritenuta utile anche oltre i limiti di età, e naturalmente, non oltre il 65° anno di età.

Quindi, le modifiche da apportare al decreto legislativo in esame sono le seguenti:

ART. 8.

« Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie fanno parte del personale dello Stato in servizio di polizia, militarmente organizzato, alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Ad essi si applicano le norme relative al trattamento giuridico, economico e di quiescenza in vigore per il personale di pari grado appartenente al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

« Il direttore generale delle foreste è il comandante del Corpo forestale dello Stato.

« Il personale di cui alle lettere b) e d) è a tutti gli effetti personale civile dello Stato ed è soggetto alle disposizioni del relativo stato giuridico.

« È data facoltà all'Amministrazione di trattenere in servizio, a domanda degli interessati e su parere del Consiglio di amministrazione, e non oltre il compimento del 65° anno di età, quale personale civile a tutti gli effetti, quegli ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie, raggiunti dai limiti di età, la cui opera fosse ritenuta utile al Corpo per l'assolvimento di speciali compiti tecnici e amministrativi.

« Il personale così trattenuto sarà adibito ad esclusivo servizio di ufficio ».

Inoltre, per i motivi già esposti, si propone la soppressione degli articoli 10, 11, 14 e 28.

SANSONE. Con queste modifiche apportate si viene a creare un nuovo corpo di polizia. Noi trasformiamo completamente il compito del Corpo forestale e ne andiamo a fare uno di carattere militare. Non credo che in questa sede si possano apportare modifiche tali che trasformino completamente il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804.

PRESIDENTE. Dal punto di vista costituzionale e procedurale noi abbiamo tutta la competenza necessaria e sufficiente per mutare i compiti di questo Corpo, perché, essendo la nostra una Commissione legislativa, essa ha, per ciò stesso, tutti i poteri della Camera. Rimane sempre salva la possibilità di rinviare questa discussione alla Camera a norma dell'articolo 72 della Costituzione.

SANSONE. Ritengo che sarebbe opportuno questo rinvio.

FABRIANI, *Relatore*. Mentre nell'articolo 13 è detto che al personale di gruppo A, ai sottufficiali, alle guardie scelte e alle guardie è attribuita la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, all'articolo 8 invece si dice che il personale del Corpo forestale è a tutti gli effetti personale civile dello Stato. Ecco la contraddizione che vi è in questo decreto, contraddizione che, con le modifiche proposte, vogliamo eliminare.

Dopo la liberazione vi è stata l'epurazione degli alti gradi. Sono rientrati in servizio dei vecchi funzionari in pensione, come il De Santis, i quali hanno cercato di creare questo equivoco per poter rimanere in servizio. E l'equivoco è dato appunto dall'articolo 8, che dice che il personale del Corpo forestale è a tutti gli effetti personale civile dello Stato.

All'onorevole Sansone faccio osservare che, in pratica, il Corpo forestale è già investito di funzioni di polizia in quanto può elevare contravvenzioni e procedere a fermi e arresti.

SANSONE. Si è dato questo potere di polizia giudiziaria per poter verbalizzare. All'articolo 8 si dice che il personale è un personale civile, ma che, però, può esplicare funzioni di polizia giudiziaria. Con le modifiche che si propongono noi verremmo a stabilire che il personale del Corpo forestale dello Stato fa parte del personale dello Stato in servizio di polizia, militarmente organizzato, alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Quindi, si creerebbe un corpo militare alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura, mentre prima si trattava di

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 31 MARZO 1950

un personale civile tecnico, così come è sempre stata la vecchia Guardia forestale italiana, che poi il fascismo modificò in milizia.

In sostanza ricalcheremmo il sistema fascista. Io ritengo che questo sia contro lo spirito della legge e credo che non abbiamo il potere di modificare in Commissione questo decreto.

Io faccio formale richiesta di rinvio.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Se l'onorevole Sansone è preoccupato della frase « militarmente organizzato », noi possiamo toglierla.

SANSONE. Oltre questo io mi preoccupo che mentre il decreto, nell'articolo 8 parla chiaramente di personale tecnico-civile al servizio dello Stato con funzioni di polizia, nella modifica proposta si parla di ufficiali, sottufficiali e guardie in servizio di polizia. Quindi, o è polizia o non lo è.

FABRIANI, *Relatore*. Noi vogliamo riportare il Corpo a quello che era prima del 1926. La milizia forestale ha immesso nel Corpo alcuni elementi militari. A differenza di altre polizie, l'elemento militare è stato assorbito da quello tecnico. Si tratta di un corpo speciale che non è interamente militare e non è interamente tecnico. Esso esplica due funzioni: civile e militare.

Questo si discute dal 1909. Si auspicava allora la fusione di queste due funzioni, perché mentre per gli altri scopi è possibile una divisione, qui non è stato mai possibile operarla. Si tratta di un organico di 6000 persone, che hanno due funzioni: un compito specificamente tecnico connesso con un compito di polizia.

Poiché si tratta di riportare il Corpo allo stato di prima, la cosa non deve destare alcun allarme.

BIMA. Dato che la parola polizia non suona bene all'orecchio dell'onorevole Sansone, si potrebbe trovare una formulazione che omettesse questa parola.

SANSONE. Non è un problema solo di parole! Qui si dice: « Il direttore generale delle foreste è il comandante del Corpo forestale dello Stato ». L'avete fatto generale!

Io chiedo il rinvio della discussione sulla ratifica di questo decreto legislativo.

PRESIDENTE. Mi rendo conto delle ragioni esposte dall'onorevole Sansone. Non entro nel merito, ma siccome mi pare che l'argomento debba essere approfondito, io penso che la Commissione dovrebbe rinviare l'esame della ratifica di questo decreto legislativo. In una prossima riunione, se l'onorevole Sansone riterrà che l'argomento può essere di-

scusso lo discuteremo, altrimenti egli potrà presentare richiesta di rinviare il decreto all'Assemblea con una domanda che rechi il prescritto numero di firme.

SANSONE. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta di rinvio della discussione a data da destinarsi.

(È approvata).

Discussione sulla ratifica del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 266: Classificazione della scuola professionale per la ceramica di Caltagirone in scuola artistico-industriale per la ceramica. (520-44).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 266, concernente la classificazione della scuola professionale per la ceramica di Caltagirone in scuola artistico-industriale per la ceramica.

Invito il relatore, onorevole Turnaturi, a riferire su questo decreto legislativo.

TURNATURI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, illustrerò brevemente la portata delle modifiche da me proposte al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 266.

Il decreto legislativo citato provvede, a decorrere dal 1° ottobre 1947, alla classificazione della scuola professionale per la ceramica di Caltagirone in scuola artistico-industriale per la ceramica. L'articolo 8 del decreto in esame stabilisce che, con successivo provvedimento, si sarebbero dovute emanare le disposizioni per l'inquadramento nel nuovo organico del personale in servizio presso la cessata scuola. Al fine di agevolare l'esito di una pratica che riveste carattere di urgenza per la definitiva sistemazione del personale che, alla data della trasformazione della predetta scuola, ricopriva a qualsiasi titolo uffici presso di essa, ho presentato la proposta di ratifica con modifiche ed aggiunte, che è oggi sottoposta al vostro esame.

Precisamente: con la prima modifica (articolo 8) viene precisato da quale decorrenza il personale incaricato deve trovarsi in servizio per fruire dei benefici dell'inquadramento. Tale decorrenza, in ottemperanza a quanto previsto dal primo comma del precitato decreto legislativo, viene stabilita al 1° maggio 1948. Con la seconda modifica (che investe gli articoli 9, 10, 11 e 12) vengono inserite le norme riguardanti l'inquadramento del personale comunque in servizio; norme che, secondo il primitivo testo dell'articolo 8, avreb-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 31 MARZO 1950

bero dovuto essere rimandate ad un successivo provvedimento.

Tale provvedimento, a distanza di oltre due anni, ancora non è stato adottato. Da qui l'unità proposta che tende a rendere sollecitamente operanti le norme contenute nel decreto legislativo del quale si chiede la ratifica.

DI GIOVANNI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. A nome del Governo, dichiaro di accettare le modifiche proposte dall'onorevole Turnaturi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e all'approvazione degli articoli.

Pongo anzitutto in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 266, è ratificato con le seguenti modificazioni ed aggiunte: ».

(È approvata).

All'articolo 8 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 266, attualmente così formulato:

« Con successivo provvedimento saranno emanate, di concerto con il Ministero del tesoro, le disposizioni per l'inquadramento nel nuovo organico del personale ora in servizio presso la scuola di tirocinio ad orario ridotto di Caltagirone »;

si propone il seguente nuovo testo:

« Il personale che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 266, era in servizio presso la Scuola di tirocinio ad orario ridotto di Caltagirone sarà inquadrato nel nuovo organico secondo le norme contenute nei successivi articoli ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 (nuovo):

« Il personale di ruolo che, alla data di cui al precedente articolo 8, ricopriva a qualsiasi titolo uffici presso la scuola di tirocinio ad orario ridotto per l'arte ceramica di Caltagirone, per il quale l'articolo 4 prevede posti di ruolo, è dalla stessa data inquadrato a tutti gli effetti nei posti medesimi, previo favorevole esito di speciale ispezione, disposta dal Ministro della pubblica istruzione.

« Ai fini degli aumenti periodici di stipendio nel nuovo ruolo è valutabile, per il personale di cui al precedente comma, il servizio

prestato nel ruolo di provenienza in grado uguale o superiore a quello attribuito nel nuovo ruolo ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 (nuovo):

« I posti di ruolo di cui all'articolo 4 che non è possibile conferire a personale già di ruolo, giusta quanto disposto nel precedente articolo, possono essere conferiti, eccetto quelli di custode, previo risultato favorevole di apposita ispezione disposta dal Ministro della pubblica istruzione, a coloro che alla data di cui al precedente articolo 8 prestavano servizio nella Scuola di tirocinio per l'arte ceramica di Caltagirone da almeno tre anni come incaricati con mansioni corrispondenti od affini a quelle dei suddetti posti previsti dall'organico della scuola trasformata. Il conferimento di tali posti è subordinato anche al possesso del titolo di studio nei casi in cui esso è richiesto dalle disposizioni in vigore.

« I posti di custode sono conferiti senza ispezione al personale che, in possesso della licenza delle Scuole elementari o altro titolo equipollente, abbia compiuto presso la Scuola di Caltagirone, alla data di cui al precedente articolo 8, almeno tre anni di lodevole ininterrotto servizio.

« La nomina ai posti di cui ai precedenti commi sarà fatta al grado iniziale ».

(È approvato).

Tutte le modifiche sinora approvate saranno contenute nell'articolo 1 del disegno di legge. Ritengo invece più opportuno che i nuovi articoli 11 e 12, proposti dal relatore, vengano a costituire, se approvati, gli articoli 2 e 3 del disegno di legge.

Pongo allora in votazione il seguente articolo 2 del disegno di legge:

« Il personale che, per effetto della prima attuazione della presente legge, consegue un trattamento economico lordo per stipendio o paga o retribuzione inferiore a quello goduto allo stesso titolo, alla data di attuazione medesima, conserva la differenza a titolo di assegno *ad personam* non utile ai fini della pensione e riassorbibile con i successivi aumenti dello stipendio o paga o retribuzione ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 del disegno di legge:

« Alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge sarà provveduto con il fondo

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 31 MARZO 1950

già iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione in applicazione del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 266 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della odierna seduta.

Inizio e rinvio della discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545: Norme per l'esercizio delle farmacie da parte dei congiunti caduti in guerra e nella lotta di liberazione o per cause dipendenti della guerra. (520-41).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, concernente norme per l'esercizio delle farmacie da parte dei congiunti caduti in guerra e nella lotta di liberazione o per cause dipendenti dalla guerra.

Invito il relatore, onorevole Bima, a riferire su questo decreto legislativo.

BIMA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, nel caso di titolari di farmacie caduti in guerra e nella lotta di liberazione, si dava la possibilità ai figli, al coniuge, ai genitori o ai fratelli e sorelle del caduto titolare, di poter ottenere l'assegnazione della farmacia per un ventennio. Dal beneficio di questo provvedimento venivano escluse alcune persone, che non erano titolari, ma gestori a titolo provvisorio, seppure da lunga data. Io ho alcuni esempi di alcuni gestori di farmacie che da ben 19 anni, con i prescritti titoli di studio, esercitavano la farmacia e che non erano stati ammessi al concorso per cause non dipendenti dalla loro volontà.

In sede di ratifica di questo provvedimento, si ritiene equo e giusto che i benefici di questo provvedimento vengano estesi anche ai congiunti di coloro che gestivano a titolo provvisorio queste farmacie.

COTELLESA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Non avevo notizia di questa modifica che viene avanzata in questo momento. Noi desideravamo che all'articolo 9 del decreto legislativo in esame si stabilisse che le disposizioni di detto decreto si applicassero in favore dei congiunti di titolari la cui farmacia fosse ubicata in territorio attualmente non soggetto alla sovranità dell'Italia, in forza del Trattato di pace.

Quanto chiede il relatore è un po' diverso, perché egli vuole estendere questo beneficio

a coloro che non erano titolari, ma gestori provvisori.

PRESIDENTE. In data 26 marzo la Camera ha scritto una lettera all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità comunicando che fin dal 29 marzo sarebbe venuto in discussione in questa Commissione il provvedimento in esame; furono anche allegati gli emendamenti proposti dal relatore.

BIMA, *Relatore*. Io ho posto il quesito ad un ufficio dell'Alto Commissariato, che lo ha ritenuto giusto e fondato. Mi hanno anche dettato la modifica che ho presentato.

COTELLESA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Ripeto che solo adesso vengo a conoscenza della questione. Non vorrei che questo provvedimento mi impegnasse su una questione di indole generale, perché vi è differenza fra titolare e gestore: il titolare è colui che per pubblico concorso acquista il diritto di titolarità, il gestore è colui che lo esercisce provvisoriamente.

Quindi, io faccio proposta di rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinviare la discussione di questo decreto legislativo.

(È approvata).

Rinvio della discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727: Norme in materia di stato di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito (520-36).

PRESIDENTE. La discussione di questo disegno di legge deve essere rinviata data la coincidenza della nostra seduta con quella della Commissione della difesa. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Proroga dell'efficacia delle norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito. (Approvato dalla V Commissione del Senato) (1094).

PRESIDENTE. Anche la discussione di questo disegno di legge deve essere rinviata per la coincidenza della nostra seduta con quella della Commissione della difesa. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sul disegno di legge numero 520-44.

(Segue la votazione).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 31 MARZO 1950

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 266, concernente classificazione della scuola professionale per la ceramica di Caltagirone in scuola artistico-industriale per la ceramica » (520-44):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Ambrosini, Amendola Pietro, Angelini, Basile, Belliardi, Bettiol Giuseppe, Bianco, Carpano Maglioli, Chatrian, Cucchi, Delli Castelli Filomena, Fabriani, Germani, Giordani, Martino Gaetano, Molinaroli, Notarianni, Rapelli, Resta, Sampietro Umberto, Schiratti, Socca e Spoleti.

La seduta termina alle 12.